



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.



Valore Pensione

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo Pensione*

Condizioni generali di contratto

INDICE

Premessa	5
PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE	5
Determinazione della prestazione assicurata in fase di accumulo	5
Determinazione della prestazione assicurata in fase di erogazione	7
Reversibilità della rendita vitalizia	7
Accesso alla prestazione assicurata	8
Riscatto per decesso dell'Aderente	9
Giorno di riferimento per la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno	9
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	10
Conclusioni ed entrata in vigore del contratto	10
Diritto di recesso	10
PARTE III - CONTRIBUTI	12
Pagamento dei contributi	12
Costi	13
PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI	15
Riallocazione della posizione individuale (switch)	15
Riscatto e anticipazioni	15
Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare	17
Trasferimento da altre forme di previdenza complementare	17
Proseguimento volontario	17
Foro competente	18
PARTE V - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN EURO	19
Rivalutazione della prestazione assicurata espressa in euro nella fase di accumulo	19
Rivalutazione della prestazione assicurata espressa nella fase di erogazione	20
PARTE VI - PAGAMENTI DELLA SOCIETA'	22
Pagamenti della Società	22
Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità	24
ALLEGATI	25
Tassi e coefficienti per un euro/una quota di prestazione assicurata alla data di accesso alla prestazione pensionistica complementare	25
Coefficienti di conversione in rendita	27
Regolamento della Gestione separata GESAV GLOBAL-Gestione Speciale per la previdenza	33
Regolamento del Fondo Interno A.G. EUROPEAN EQUITY	35
Regolamento delle linee di investimento	41
Regolamento della Gestione separata RENDIGEN	43

Premessa

Assicurazioni Generali S.p.A. corrisponde all'Aderente, a fronte del pagamento di una successione di contributi, eventualmente versati anche tramite conferimento del TFR, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia* alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

L'Aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di *capitale*, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

VALORE PENSIONE – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione prevede un periodo di corresponsione di contributi, definito *fase di accumulo*, ed un periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito *fase di erogazione*, in caso di vita dell'Aderente alla data di termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento di Valore Pensione.

PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Determinazione della prestazione assicurata in fase di accumulo

La prestazione assicurata nel corso della *fase di accumulo* può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall'Aderente:

- in euro, se riferita alla Gestione separata, le caratteristiche della quale sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato n. 3);
- in quote, se riferita al fondo interno, le caratteristiche del quale sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato n. 4);
- parte in euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.

Prestazione assicurata espressa in euro

- La "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo i corrispondenti tassi di premio con le modalità di cui all'Allegato n. 1.

Prestazione minima garantita al termine della fase di accumulo

Al termine della fase di accumulo la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data in cui termina la fase di accumulo.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo Art. 11).

Il “tasso minimo garantito” è pari al minore tra il 2% ed il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall’Isvap (provvedimento n. 1036-G del 6/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) in vigore alla *data di inizio della garanzia*.

Prestazione assicurata espressa in quote di fondi interni

La prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo i relativi tassi di premio con le modalità di cui all’Allegato n. 1 e dividendo tale importo per il valore unitario della quota nel *giorno di riferimento* (definito all’Art. 6) relativo alla data di pagamento del contributo.

La corrispondente prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia è determinata moltiplicando la prestazione assicurata in forma di capitale, in euro o in quote, per il coefficiente di conversione in rendita di cui all’Allegato n. 2.

Le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all’esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, con le modalità e nella misura previste nell’Allegato n. 2; in ogni caso non possono essere modificate nei primi tre anni dalla data di decorrenza del contratto.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati ai contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione e, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, sono utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

I coefficienti di conversione in rendita e il “tasso minimo garantito” possono variare, con esclusione dei primi tre anni dalla data di termine della fase di accumulo, in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita così come stabilito dall’Isvap (Provvedimento n. 1036 – G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni).

In tal caso i nuovi coefficienti di conversione in rendita ed il “tasso minimo garantito” sono applicati esclusivamente ai contributi versati a partire dalla data di entrata in vigore della variazione.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all’Aderente le variazioni, con un preavviso di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell’Aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all’Art. 13.

In polizza e nelle appendici, inviate successivamente ad ogni versamento contributivo, è

riportata la prestazione assicurata, espresse in euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell'Aderente.

In particolare, per la prestazione collegata al fondo interno, la Società comunica all'Aderente la prestazione espressa in quote, l'importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il "giorno di riferimento" per la conversione in quote.

Art. 2

Determinazione della prestazione assicurata in fase di erogazione

Al termine della fase di accumulo, di cui al Decreto, la *rendita vitalizia* corrisposta all'Aderente, per ciascun contributo versato, è pari alla somma:

- della prestazione assicurata, in forma di rendita vitalizia espressa in euro rivalutata come previsto all'Art.17,
- e
- del valore derivante dalla conversione in euro della prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia espressa in quote del fondo interno, effettuata nel *giorno di riferimento* relativo alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.

L'erogazione della *rendita vitalizia* è sempre in euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della *rendita vitalizia*.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'Aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'Aderente può chiedere, al termine della fase di accumulo, che la prestazione assicurata sia liquidata in forma di *capitale*, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. La prestazione assicurata in forma di capitale è pari al valore di riscatto di cui al successivo Art. 12.

Art. 3

Reversibilità della rendita vitalizia

L'Aderente può chiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, che la rendita vitalizia sia convertita in una rendita vitalizia reversibile su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario.

Nel modulo di richiesta della prestazione l'Aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità, nonché tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione assicurata. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età e sesso o di quelli del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni.

A seguito della richiesta la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore al termine della fase di accumulo.

Art. 4

Accesso alla prestazione assicurata

L'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può chiedere la corresponsione della prestazione assicurata a condizione che sia maturato il relativo diritto di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente indica l'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo, fermo restando che il diritto di accesso alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce solo all'effettivo raggiungimento dei requisiti di cui al Decreto.

L'Aderente ha comunque il diritto di anticipare il termine della fase di accumulo qualora abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

In tali casi, la prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di termine della fase di accumulo, applicando alla prestazione assicurata in forma di capitale i coefficienti di posticipo o anticipo di cui all'Allegato n. 1, con le modalità ivi indicate.

La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all'Art. 17.

La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando l'importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo.

In mancanza della richiesta di prosecuzione di cui all'Art. 15 o, in ogni caso, al termine del periodo di prosecuzione, la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno viene convertita in euro moltiplicando il numero delle quote per il rispettivo valore unitario nel *giorno di riferimento* relativo alla data di termine della fase di accumulo.

Art. 5

Riscatto per decesso dell'Aderente comprensivo della prestazione accessoria obbligatoria per il caso di morte

In caso di decesso dell'Aderente, durante la fase di accumulo, i suoi eredi ovvero gli eventuali diversi beneficiari indicati dallo stesso, hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto, calcolato alla data della richiesta secondo le modalità riportate all'Art. 12, maggiorato di una percentuale pari all'1%.

L'importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, capitalizzata al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra tale data e la data di decesso dell'Aderente, maggiorato di una percentuale pari all'1%.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo Art. 11).

Il “tasso minimo garantito” è pari al minore tra il 2% ed il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall’Isvap (provvedimento n. 1036-G del 6/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) in vigore alla *data di inizio della garanzia*.

Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in Agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l’importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino al termine della fase di accumulo.

Art. 6

Giorno di riferimento per la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno	<p>Il <i>giorno di riferimento</i> coincide con il <i>giorno di valorizzazione</i> della settimana successiva alla data di versamento del contributo.</p> <p>Se il pagamento del contributo avviene con addebito automatico su conto corrente bancario (RID), il <i>giorno di riferimento</i> coincide con il <i>giorno di valorizzazione</i> di due settimane successive alla data di versamento del contributo.</p> <p>In caso di liquidazione, il <i>giorno di riferimento</i> coincide con il <i>giorno di valorizzazione</i> della settimana successiva alla data in cui perviene in Agenzia la richiesta delle prestazioni.</p>
--	---

Il *giorno di valorizzazione* coincide con il venerdì di ogni settimana. Nel caso in cui tale venerdì risulti festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

La Società pubblica giornalmente il valore unitario della quota su “Il Sole 24 ORE” e sul sito internet www.generali.it.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 7

Conclusione ed entrata in vigore del contratto Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato all'Aderente la polizza o
- l'Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della Società.

Il contratto concluso entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il pagamento del primo contributo: gli effetti decorrono dalle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 8

Diritto di recesso L'Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata.

La Società rimborsa all'Aderente i contributi dallo stesso corrisposti con le seguenti modalità:

- per la parte di prestazione espressa in euro, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto,
- per la parte di prestazione assicurata sia espressa in quote del fondo interno:
 - 1) se la comunicazione di recesso perviene alla Società entro il secondo giorno antecedente il *giorno di riferimento*, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto;
 - 2) se la comunicazione di recesso perviene successivamente alla conversione del contributo in quote, il controvalore in euro del contributo investito in quote (pari alla parte del contributo destinato al fondo interno al netto dei caricamenti applicati), aggiunti i caricamenti applicati al contributo e detratta la parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data in cui perviene in Agenzia la richiesta sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore unitario della quota del fondo.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.

La Società esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento in Agenzia della lettera raccomandata

PARTE III - CONTRIBUTI

Art. 9

Pagamento dei contributi

Questo contratto prevede il pagamento di una successione di contributi, di seguito definiti:

- contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall'Aderente in ogni momento della fase di accumulo. È possibile, all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, stabilirne l'importo e la relativa rateazione;
- contributi azienda: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;
- contributi da trattenuta sullo stipendio: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'Aderente e già fiscalmente dedotti;
- contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR in maturazione.

In riferimento ai contributi volontari l'Aderente ha la facoltà di variare l'importo e la frequenza di versamento dei contributi con comunicazione scritta alla Società tramite l'Agenzia a cui il contratto è assegnato.

L'Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione; in tal caso la polizza resterà in vigore per la posizione complessivamente maturata. L'Aderente ha la facoltà di riprendere in qualsiasi momento nella fase di accumulo la contribuzione.

L'Aderente può altresì successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la Gestione separata di destinazione o la linea di investimento, dandone comunicazione scritta alla Società tramite l'Agenzia a cui il contratto è assegnato.

Il versamento dei contributi volontari può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

I contributi che derivano dal datore di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dall'azienda tramite bonifico, secondo le modalità indicate dalla Società all'azienda stessa. Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione da compilare a cura a carico dell'azienda stessa con il dettaglio dei singoli contributi.

Il versamento dei contributi volontari può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Aderente alla banca di effettuare il versamento dei contributi con addebito sul suo conto corrente (RID).

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Tale modalità è prevista esclusivamente per il versamento dei contributi volontari per l'investimento nella Gestione separata.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare, di bonifico bancario o a mezzo RID, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 10

Costi

COSTI IN FASE DI ACCUMULO

Sui contributi versati la Compagnia applica un caricamento pari al 4,75% degli stessi.

Tale caricamento non è applicato nei casi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare.

Per la copertura del rischio relativo al caso di morte dell'Aderente, è applicato un costo sulla prestazione assicurata in forma di capitale, che si differenzia in base all'età e al sesso dell'Aderente stesso.

Inoltre, per quanto attiene le prestazioni contrattuali collegate alla Gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (ai sensi dell'art. 17) la Società applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore al 8% (intervallo di rendimento), tale costo viene incrementato di un decimo di punto e continuerà ad incrementarsi in eguale misura per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento.

Per quanto invece attiene alla parte delle prestazioni contrattuali collegate al fondo interno, la Società applica una commissione di gestione pari a 2,05 % su base annua mentre non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Infine, è prevista una commissione di importo pari a 60,00 euro per le operazioni di riallocazione (switch), di cui all'Art.11, successive alla prima che invece è gratuita.

Le somme corrisposte a titolo di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, anticipazione e riscatto non sono gravate di alcun onere.

COSTI IN FASE DI EROGAZIONE

La prestazione in fase di erogazione è determinata applicando alla prestazione in fase di accumulo un coefficiente che tiene conto del costo sostenuto per la corresponsione della rendita pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall'Aderente.

Inoltre, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (ai sensi dell'art. 18) la Società applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore al 8% (intervallo di rendimento), tale costo viene incrementato di un decimo di punto e continuerà ad incrementarsi in eguale misura per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento.

PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 11

Riallocazione della posizione individuale (switch)

Durante la fase di accumulo, trascorso almeno un anno dalla decorrenza o dall'ultima riallocazione, l'Aderente, previa richiesta scritta, può chiedere di riallocare, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata come di seguito indicato:

- da quote del fondo interno, in euro;
- da euro, in quote del fondo interno;

modificando la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote.

A seguito della richiesta, l'importo da riallocare, diminuito della *commissione di riallocazione*, è pari:

- alla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro rivalutata come previsto all'Art. 17;
- al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.

Nel caso di nuova prestazione espressa in quote l'importo ottenuto a seguito della conversione sarà diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione nel *giorno di riferimento* di cui sopra.

I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita appendice.

La prima operazione di conversione è gratuita; ogni successiva operazione è soggetta ad una *commissione di riallocazione* il cui importo è indicato all'Art.10.

Art. 12

Riscatto e anticipazioni

In caso di vita dell'Aderente, lo stesso può riscattare il contratto totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l'importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall'Art. 17.

Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l'importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'Art. 19.

Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in Agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l'importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale o l'anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Qualora l'Aderente abbia trasferito in questo contratto (Art. 14) le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare di cui al Decreto, non riscattata, o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo previsto al primo capoverso di questo articolo decorre dalla data di versamento del primo contributo a detta forma di previdenza complementare.

- Riscatto minimo garantito

Nei casi di riscatto per :

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; e

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data di termine della fase di accumulo a seguito del riscatto.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo Art. 11).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra il 2% ed il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'Isvap (provvedimento n. 1036-G del 6/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) in vigore alla *data di inizio della garanzia*.

Art. 13

Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

L'Aderente può chiedere per iscritto il trasferimento di tutte le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di termine della fase di accumulo indicata in polizza, nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto). Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

In tal caso, la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'Art. 12, maturato alla data della richiesta di trasferimento.

Art. 14

Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

La prestazione assicurata si ottiene dividendo, secondo le modalità previste all'Art. 1, le disponibilità trasferite per i tassi di trasferimento di cui all'Allegato n. 1.

Per la parte di prestazione assicurata che viene espressa in quote del fondo interno il *giorno di riferimento* è quello relativo alla data di versamento delle disponibilità trasferite.

Art. 15

Prosecuzione volontaria

L'Aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può chiedere, almeno trenta giorni prima della data di termine della fase di accumulo, indicata in polizza, di prorogare il termine della fase di accumulo.

La prestazione assicurata è ricalcolata sulla base del nuovo termine della fase di accumulo, applicando alla prestazione assicurata in forma di capitale i coefficienti di posticipo di cui all'Allegato n. 1, con le modalità ivi indicate.

La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all'Art. 17.

La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia è determinata moltiplicando l'importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo al nuovo termine della fase di accumulo.

Art. 16

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

PARTE V - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN EURO

Art. 17

Rivalutazione della prestazione assicurata espressa in euro nella fase di accumulo

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata espressa in euro in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata (Allegato n. 3).

Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento. La ricorrenza annuale del contratto è fissata al 31 dicembre di ogni anno, per cui l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore trattenuto dalla Società fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore al 8% (intervallo di rendimento), tale commissione viene incrementata di un decimo di punto e continuerà ad incrementarsi in eguale misura per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

Ogniquale volta, in date diverse dalla ricorrenza annuale del contratto, si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali:

- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);

la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di effetto della variazione .

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di termine della fase di accumulo.

Rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

Sulla prestazione assicurata in euro, a fronte di contributi versati o di conversione di quote del fondo interno in euro, effettuati in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione è applicata per il periodo intercorrente tra la data di effetto dell'operazione o di conversione e la prima ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito di uno delle seguenti vicende contrattuali:

- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);

la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di effetto della variazione.

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di termine della fase di accumulo.

Art. 18

Rivalutazione della prestazione assicurata nella fase di erogazione

Questo contratto prevede, in fase di erogazione della rendita, la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata RENDIGEN. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata (Allegato n. 6).

Misura della rivalutazione

La Società calcola mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello dell'anniversario della data di decorrenza della rendita. La data di decorrenza della rendita coincide con la data di termine della fase di accumulo. Ad esempio per le rendite con decorrenza nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore, trattenuto dalla Società, espresso in punti percentuali assoluti e pari a 1,3.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore all'8% (intervallo di rendimento), i valori trattenuti sopra definiti sono incrementati di un decimo di punto. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale tali valori si incrementano in eguale misura.

La misura annua della rivalutazione della prestazione si ottiene scontando, per un anno in forma composta al tasso di interesse tecnico, la differenza tra il rendimento attribuito al contratto e il tasso di interesse tecnico. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

Il tasso di interesse tecnico è pari a 2% e potrà essere modificato secondo quanto indicato all'Art. 1; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all'Aderente, oltre che sessanta giorni prima di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Rivalutazione annuale

Ad ogni anniversario dalla data di decorrenza della rendita, la rendita assicurata in vigore all'anniversario precedente è aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.

PARTE VI - PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Art. 19

Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono riportati di seguito.

In caso di vita dell'Aderente per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare:

- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza; o
- idonea documentazione come successivamente indicata attestante l'invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute, indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

In caso di vita per la corresponsione dell'importo di riscatto/anticipazione, nei casi previsti dal Decreto:

- per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
 - la documentazione attestante l'avvenuto cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'invalidità;
 - certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); e
 - la documentazione ricevuta dall'ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l'Aderente, attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità; e

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
 - libretto di lavoro o documento equipollente;
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli,
 - atto notarile relativo all'acquisto;
- per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione,
 - documentazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 449/1997;
- per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
 - attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l'intervento, vistato dall'A.S.L.;

In caso di morte dell'Aderente prima del termine della fase di accumulo:

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se l'Aderente, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione per l'Italia della Società.

Art. 20

Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità.

Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

ALLEGATI

Allegato n.1

Tassi e coefficienti per un euro/una quota di prestazione assicurata alla data di termine della fase di accumulo

tassi di premio			tassi di trasferimento			coefficienti per anticipo/posticipo		
durata residua	maschi	femmine	durata residua	maschi	femmine	durata residua	maschi	femmine
40 e oltre	1,05140	1,05039	40 e	1,00145	1,00050	40 e oltre	1,001454	1,000495
39	1,05139	1,05039	39	1,00145	1,00049	39	1,001446	1,000492
38	1,05138	1,05038	38	1,00144	1,00049	38	1,001438	1,000490
37	1,05137	1,05038	37	1,00143	1,00049	37	1,00143	1,000487
36	1,05136	1,05038	36	1,00142	1,00048	36	1,001422	1,000484
35	1,05135	1,05037	35	1,00141	1,00048	35	1,001414	1,000481
34	1,05134	1,05037	34	1,00141	1,00048	34	1,001406	1,000479
33	1,05134	1,05037	33	1,00140	1,00048	33	1,001397	1,000476
32	1,05133	1,05037	32	1,00139	1,00047	32	1,001388	1,000473
31	1,05132	1,05036	31	1,00138	1,00047	31	1,00138	1,000470
30	1,05131	1,05036	30	1,00137	1,00047	30	1,001371	1,000467
29	1,0513	1,05035	29	1,00136	1,00046	29	1,001361	1,000463
28	1,05129	1,05035	28	1,00135	1,00046	28	1,001351	1,000460
27	1,05128	1,05035	27	1,00134	1,00046	27	1,001341	1,000456
26	1,05126	1,05034	26	1,00133	1,00045	26	1,001329	1,000451
25	1,05125	1,05034	25	1,00132	1,00045	25	1,001317	1,000447
24	1,05124	1,05033	24	1,00131	1,00044	24	1,001305	1,000442
23	1,05122	1,05033	23	1,00129	1,00044	23	1,001291	1,000437
22	1,05121	1,05032	22	1,00128	1,00043	22	1,001276	1,000431
21	1,05119	1,05031	21	1,00126	1,00043	21	1,00126	1,000425
20	1,05117	1,05031	20	1,00124	1,00042	20	1,001243	1,000418
19	1,05115	1,0503	19	1,00122	1,00041	19	1,001224	1,000410
18	1,05113	1,05029	18	1,00120	1,00040	18	1,001203	1,000402
17	1,05111	1,05028	17	1,00118	1,00039	17	1,001179	1,000393
16	1,05108	1,05027	16	1,00115	1,00038	16	1,001152	1,000383
15	1,05105	1,05026	15	1,00112	1,00037	15	1,001122	1,000372
14	1,05101	1,05025	14	1,00109	1,00036	14	1,00109	1,000360
13	1,05098	1,05023	13	1,00105	1,00035	13	1,001054	1,000347
12	1,05094	1,05022	12	1,00102	1,00033	12	1,001016	1,000332
11	1,05089	1,0502	11	1,00097	1,00032	11	1,000974	1,000316
10	1,05084	1,05018	10	1,00093	1,00030	10	1,000926	1,000297
9	1,05078	1,05016	9	1,00087	1,00028	9	1,000871	1,000277
8	1,05072	1,05014	8	1,00081	1,00026	8	1,000809	1,000256
7	1,05064	1,05011	7	1,00074	1,00023	7	1,000739	1,000233
6	1,05056	1,05009	6	1,00066	1,00021	6	1,000662	1,000209
5	1,05048	1,05006	5	1,00058	1,00018	5	1,000579	1,000182
4	1,05038	1,05003	4	1,00049	1,00015	4	1,000487	1,000153
3	1,05028	1,04999	3	1,00039	1,00012	3	1,000387	1,000120
2	1,05016	1,04995	2	1,00027	1,00008	2	1,000274	1,000082
1	1,05002	1,04991	1	1,00015	1,00004	1	1,000145	1,000042
0	1,04987	1,04987	0	1,00000	1,00000	0	1,000000	1,000000

Tassi di premio

Il tasso di premio o di trasferimento da applicare a ciascun contributo si individua in funzione della relativa durata residua.

Per durata residua si intende la differenza tra l'età alla data di termine della fase di accumulo e l'età alla data del versamento del contributo calcolate in anni e mesi compiuti.

I tassi di premio o di trasferimento relativi a durate residue in anni e mesi si ottengono per interpolazione lineare dei tassi riferiti alle durate residue intere superiore e inferiore.

Coefficienti di anticipo/posticipo

I coefficienti di anticipo o di posticipo da applicare alla prestazione assicurata in forma di capitale per il ricalcolo delle prestazioni assicurate si individuano in funzione delle *durate residue*.

Per durata residua si intende la differenza tra l'età alla data di termine della fase di accumulo e l'età alla data di richiesta, calcolate in anni e mesi compiuti.

La prestazione assicurata in forma di capitale viene moltiplicata per il rapporto tra il coefficiente di anticipo (o posticipo) corrispondente alla durata residua relativa alla data di accesso alla prestazione inizialmente prevista e il coefficiente di anticipo (o posticipo) relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo.

I coefficienti relativi a durate residue in anni e mesi si ottengono per interpolazione lineare dei coefficienti riferiti alle durate residue intere superiore e inferiore.

Allegato n. 2

Coefficienti di conversione in rendita

Coefficienti di conversione del capitale di un euro/una quota in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate
 Sesso maschile

Ipotesi demografica IPS55 - tasso tecnico 2%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	rateazione rendita					
	<i>annuale</i>	<i>semestrale</i>	<i>quadrimestrale</i>	<i>trimestrale</i>	<i>bimestrale</i>	<i>mensile</i>
50	0,04020	0,03980	0,03967	0,03960	0,03953	0,03947
51	0,04099	0,04057	0,04043	0,04037	0,04030	0,04023
52	0,04183	0,04139	0,04125	0,04117	0,04110	0,04103
53	0,04271	0,04225	0,04210	0,04203	0,04195	0,04188
54	0,04364	0,04317	0,04301	0,04293	0,04285	0,04278
55	0,04463	0,04413	0,04397	0,04389	0,04381	0,04373
56	0,04568	0,04516	0,04498	0,04490	0,04481	0,04473
57	0,04679	0,04624	0,04606	0,04597	0,04589	0,04580
58	0,04797	0,04740	0,04721	0,04712	0,04702	0,04693
59	0,04923	0,04863	0,04843	0,04833	0,04824	0,04814
60	0,05058	0,04994	0,04974	0,04963	0,04953	0,04943
61	0,05202	0,05134	0,05112	0,05101	0,05090	0,05080
62	0,05355	0,05283	0,05260	0,05248	0,05237	0,05225
63	0,05518	0,05442	0,05417	0,05405	0,05393	0,05380
64	0,05692	0,05611	0,05585	0,05572	0,05559	0,05546
65	0,05878	0,05792	0,05764	0,05750	0,05736	0,05722
66	0,06077	0,05986	0,05956	0,05941	0,05926	0,05911
67	0,06291	0,06193	0,06161	0,06145	0,06129	0,06113
68	0,06520	0,06415	0,06381	0,06363	0,06347	0,06330
69	0,06767	0,06654	0,06617	0,06598	0,06580	0,06562
70	0,07033	0,06910	0,06870	0,06851	0,06831	0,06811
71	0,07319	0,07186	0,07143	0,07122	0,07100	0,07079
72	0,07628	0,07484	0,07437	0,07414	0,07391	0,07368
73	0,07964	0,07807	0,07756	0,07731	0,07706	0,07681
74	0,0833	0,08158	0,08103	0,08075	0,08048	0,08021
75	0,08731	0,08542	0,08482	0,08451	0,08421	0,08392
76	0,0917	0,08963	0,08896	0,08862	0,0883	0,08797
77	0,0965	0,0942	0,09346	0,0931	0,09273	0,09237
78	0,1017	0,09915	0,09833	0,09793	0,09753	0,09713

Tabella di rettifica dell'età
 sesso maschile

nati da	a	rettifica (anni)
	31/12/1925	3
01/01/1926	31/12/1938	2
01/01/1939	31/12/1947	1
01/01/1948	31/12/1960	0
01/01/1961	31/12/1970	-1
01/01/1971	oltre	-2

La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell'età effettiva dell'Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro/una quota in rendita annua vitalizia pagabile in rate
posticipate
sesso femminile
Ipotesi demografica IPS55- tasso tecnico 2%**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	rateazione rendita					
	<i>annuale</i>	<i>semestrale</i>	<i>quadrimestrale</i>	<i>trimestrale</i>	<i>bimestrale</i>	<i>mensile</i>
50	0,03728	0,03693	0,03681	0,03676	0,03670	0,03664
51	0,03790	0,03754	0,03743	0,03737	0,03731	0,03725
52	0,03856	0,03819	0,03807	0,03801	0,03795	0,03789
53	0,03926	0,03887	0,03875	0,03868	0,03862	0,03856
54	0,03999	0,03959	0,03946	0,03939	0,03933	0,03926
55	0,04076	0,04035	0,04021	0,04014	0,04007	0,04001
56	0,04158	0,04115	0,04100	0,04093	0,04086	0,04079
57	0,04244	0,04199	0,04184	0,04177	0,04170	0,04162
58	0,04336	0,04289	0,04274	0,04266	0,04258	0,04251
59	0,04433	0,04384	0,04368	0,04360	0,04352	0,04344
60	0,04537	0,04486	0,04469	0,04461	0,04452	0,04444
61	0,04648	0,04594	0,04576	0,04567	0,04559	0,04550
62	0,04765	0,04709	0,04690	0,04681	0,04672	0,04663
63	0,04891	0,04831	0,04811	0,04802	0,04792	0,04782
64	0,05024	0,04961	0,04941	0,04930	0,04920	0,04910
65	0,05167	0,05100	0,05079	0,05068	0,05057	0,05046
66	0,05319	0,05248	0,05225	0,05214	0,05202	0,05191
67	0,05482	0,05407	0,05383	0,05371	0,05358	0,05346
68	0,05657	0,05578	0,05552	0,05539	0,05526	0,05513
69	0,05846	0,05761	0,05734	0,05720	0,05706	0,05692
70	0,06050	0,05959	0,05929	0,05915	0,05900	0,05885
71	0,06270	0,06172	0,06140	0,06124	0,06109	0,06093
72	0,06507	0,06402	0,06368	0,06351	0,06334	0,06317
73	0,06766	0,06653	0,06616	0,06597	0,06579	0,06561
74	0,0705	0,06927	0,06887	0,06867	0,06847	0,06827
75	0,07361	0,07226	0,07183	0,07161	0,0714	0,07118
76	0,07702	0,07555	0,07508	0,07484	0,07461	0,07437
77	0,08077	0,07916	0,07864	0,07838	0,07812	0,07786
78	0,08489	0,08311	0,08254	0,08225	0,08197	0,08169

**Tabella di rettifica dell'età
sesso femminile**

nati da	a	rettifica (anni)
	31/12/1927	3
01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1973	oltre	-2

La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell'età effettiva dell'Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Condizioni di rivedibilità dei coefficienti di conversione

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o di Società del gruppo qualora la Società non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati ai contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione e, a condizione che manchino più di tre anni alla data di termine della fase di accumulo, sono utilizzati anche per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

I coefficienti di conversione del capitale in rendita possono variare anche in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'ISVAP (Provvedimento n. 1036 - G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni).

In tal caso i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati esclusivamente ai contributi versati a partire dalla data di entrata in vigore della variazione.

In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Tabella H – Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,56	16,67	16,78	16,89	17,00	17,11	17,22	17,33	17,44	17,56
Femmina età 60	25,12	25,27	25,43	25,58	25,73	25,88	26,03	26,18	26,33	26,49
Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,67	17,78	17,89	18,00	18,11	18,23	18,36	18,48	18,61	18,74
Femmina età 60	26,63	26,78	26,93	27,08	27,23	27,39	27,55	27,71	27,88	28,05
Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,87	19,00	19,13	19,26	19,39	19,51	19,64	19,77	19,90	20,03
Femmina età 60	28,20	28,36	28,52	28,68	28,86	29,00	29,16	29,32	29,48	29,67

La tabella H è un'estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) "IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita" (luglio 2005).

Allegato n. 3

Regolamento della Gestione separata GESAV GLOBAL - Gestione speciale per la Previdenza -

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività delle Società, che viene contraddistinta con il nome «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA».
2. La «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il valore degli investimenti gestiti, espresso in euro, non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche relative ai contratti che prevedono una clausola di adeguamento legata al rendimento della «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA».
In particolare, la gestione degli investimenti comprenderà, in misura non inferiore al 5% del valore di iscrizione degli investimenti stessi, attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.
3. Ogni mese viene calcolato il rendimento medio annuo conseguito nel periodo costituito dai dodici mesi precedenti riportando il risultato finanziario di competenza di tale periodo al valore medio degli investimenti corrispondenti.
Per risultato finanziario della «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» si devono intendere i proventi e oneri finanziari di competenza del periodo - compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti - al lordo delle ritenute fiscali a titolo di acconto e al netto degli oneri specifici degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione dei corrispondenti investimenti nella «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA», per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio degli investimenti della «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» si intende la consistenza media annua dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, degli investimenti in strumenti finanziari e di ogni altra attività della «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» in base al loro valore di iscrizione.
4. La «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione, di cui all'art.161 del decreto legislativo 24.02.98 n.58, la quale attesta la rispondenza della «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» al presente Regolamento.

In particolare sono certificati:

- la corretta valutazione degli investimenti attribuiti alla «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA»;
- il tasso di rendimento medio annuo della «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» relativo al periodo che decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al precedente punto 3.;
- l'adeguatezza di ammontare degli investimenti a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base della consistenza delle riserve matematiche.

5. La Società si riserva di apportare alla gestione «GESAV GLOBAL - GESTIONE SPECIALE PER LA PREVIDENZA» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

Regolamento del Fondo Interno A.G. EUROPEAN EQUITY

A)

Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del Fondo).

Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valuta europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi

di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate .

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

B)

Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le

caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

C)

Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
 - Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
 - La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D)

Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E)

Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari al 2,05% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad

ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F)

Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

G)

Rendiconto annuale del Fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'ISVAP e depositato presso la sede legale e tutte le Agenzie della Società.

H)

Fusione con fondi interni della Società

E' possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

D)

**Modifiche al
Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le Agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

**Regolamento delle linee di investimento
di Valore Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo-Fondo Pensione**

Art. 1

Disposizioni generali/ comuni Le prestazioni assicurate sono espresse in euro e in quote rispettivamente collegate alla Gestione separata Gesav Global – Gestione speciale per la previdenza al fondo interno A.G. European Equity, secondo quanto previsto da ciascuna delle linee d'investimento disponibili.

A ciascuna linea di investimento corrisponde un determinato profilo di rischio/rendimento e l'aderente sceglie tra le diverse linee di investimento in funzione della propria propensione al rischio e del proprio orizzonte temporale di riferimento.

Ciascuna linea d'investimento prevede una ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che sono applicate a ciascun versamento contributivo.

Art. 2

Linee di investimento

A) Moderata Europea

Descrizione

Questa linea di investimento ha un indirizzo moderato ed è rivolta a chi intende proteggere nel tempo il valore reale di una parte dei propri contributi: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo obbligazionario. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:
- 60% Gesav Global

Fondo interno di tipo azionario:
- 40% A.G. European Equity

B) Bilanciata Europea

Descrizione

Questa linea di investimento con una asset allocation bilanciata sfrutta le potenzialità nel lungo periodo del mercato azionario ed è pertanto rivolta a chi mira ad una rivalutazione del capitale in un orizzonte temporale medio / lungo: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo azionario. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:
- 40% Gesav Global

Fondo interno di tipo azionario:
- 60% A.G. European Equity

Art. 3

**Passaggio
fra Linee
di investimento**

Trascorso un anno dalla data di adesione ad una linea di investimento, l'aderente può richiedere, per iscritto, di passare ad altra linea, modificando in questo modo la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che verrà applicata a ciascun successivo versamento contributivo.

Allegato n. 6

Regolamento della Gestione separata RENDIGEN - Gestione speciale per la rivalutazione della prestazione in fase di erogazione -

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività delle Società, che viene contraddistinta con il nome «RENDIGEN».
2. La «RENDIGEN» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il valore degli investimenti gestiti, espresso in Euro, non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche relative ai contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della «RENDIGEN».
3. Ogni mese viene calcolato il rendimento medio annuo conseguito nel periodo costituito dai dodici mesi precedenti rapportando il risultato finanziario di competenza di tale periodo al valore medio degli investimenti corrispondenti.
Per risultato finanziario della «RENDIGEN» si devono intendere i proventi e gli oneri finanziari di competenza del periodo - compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti - al netto degli oneri fiscali e di quelli specifici di gestione degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione dei corrispondenti investimenti nella «RENDIGEN» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella «RENDIGEN», per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio delle attività della «RENDIGEN» si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in strumenti finanziari e della consistenza media annua di ogni altra attività di «RENDIGEN».
La consistenza media annua degli strumenti finanziari e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella «RENDIGEN».
4. La «RENDIGEN» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione, di cui all'art.161 del decreto legislativo 24.02.98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della «RENDIGEN» al presente Regolamento.
In particolare sono certificati:
 - la corretta valutazione degli investimenti attribuiti alla «RENDIGEN»;
 - il tasso di rendimento medio annuo della «RENDIGEN» relativo al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al precedente punto 3.;
 - l'adeguatezza di ammontare degli investimenti a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base della consistenza delle riserve matematiche.
5. La Società si riserva di apportare alla «RENDIGEN» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.



GENERALI
Assicurazioni Generali



Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it
Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.276.017.308,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2
C. F., P.IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n.966